

Procreazione Oggi la pronuncia dei giudici della Corte Europea dei diritti dell'uomo sul divieto di eterologa previsto in Austria, la cui normativa è molto simile alla nostra. Parla l'avvocato D'Amico

Fecondazione assistita Il giorno della sentenza

Anna Pellizzone

Il divieto assoluto di ricorrere a un donatore esterno di gamete, previsto in Italia dalla legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita, potrebbe ricevere un duro colpo. Alla Grand Chambre di Strasburgo si terrà infatti domani un'udienza cruciale sulla base della quale i giudici europei decideranno se confermare la sentenza di primo grado con cui la Corte Europea, prima Sezione, aveva dichiarato contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di fecondazione eterologa previsto dalla normativa austriaca, una legislazione, in tema di fecondazione eterologa, molto simile a quella italiana. In aula a Strasburgo saranno presenti anche due associazioni italiane (Hera di Catania e Sos Infertilità di Milano) che sono intervenute per portare ai giudici europei una serie di dati sulla situazione italiana e per informare la Corte del fatto che i Tribunali di Catania, Firenze e Milano, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale sul divieto assoluto di fecondazione eterologa previsto dall'articolo 4 comma 3 della legge 40. Una questione su cui nei prossimi mesi dovrà pronunciarsi la Corte Costituzionale. Ma quali sono i principi costi-

tuzionali messi in pericolo dalla legge 40? «In tema di fecondazione eterologa», ha spiegato a *Terra* Marilisa D'Amico, uno dei legali che ha rappresentato le due associazioni presso la Corte Europea, «la legislazione italiana è, insieme a quella austriaca e a quella tedesca, una delle più restrittive d'Europa. Le coppie italiane che possono superare i loro problemi di infertilità solo con la fecondazione eterologa sono costrette a recarsi all'estero e spesso, per risparmiare, le destinazioni predilette sono i Paesi dell'est, dove i donatori non sono sottoposti agli adeguati controlli sanitari. I casi di coppie che tornano dall'estero con malattie anche gravissime o con un figlio malato sono molti ed è per questo il divieto assoluto di fecondazione eterologa rappresenta una minaccia per il diritto alla salute, garantito invece dall'articolo 32 della Costituzione». Un'altra questione che sia la Corte Europea nella decisione provvisoria della prima Sezione, sia il Tribunale di Milano hanno sollevato in merito al divieto di fecondazione eterologa è il principio di non discriminazione, tutelato sia dall'articolo 3 della Costituzione, sia dall'articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. «Vietando la fecondazione eterologa», ha commen-

tato D'Amico, «si discriminano le coppie in base al grado di sterilità. Si tratta peggio chi è più malato e cioè chi per avere un figlio deve necessariamente ricorrere a un donatore esterno». Ma c'è dell'altro. Secondo alcuni esperti il divieto di eterologa viola la Costituzione Italiana anche nell'articolo 2, che tutela la dignità della persona, nell'articolo 31, che garantisce il diritto alle giuste esigenze della procreazione e nell'articolo 117, che prevede che le leggi nazionali siano conformi al diritto internazionale. Ed è proprio sulla base di quest'ultimo punto, che la decisione presa domani dalla Grand Chambre sarà fondamentale anche per l'Italia. Perché una sentenza definitiva della Corte Europea contro il divieto della fecondazione eterologa avrebbe necessariamente delle ripercussioni anche sulla legge italiana. ■

